

OGGETTO: autorizzazione a resistere avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento avverso il ricorso presentato da Froner Agnese. Affidamento del relativo incarico.

LA GIUNTA

Richiamato il proprio provvedimento n. 201 di data 31 dicembre 2013 al quale espressamente si rimanda.

Preso atto che con determinazione n. 488 di data 06.03.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale revocava parzialmente alla signora Froner Agnese l'intervento economico relativo all'assegno di cura – periodo 01.09.2009 - 31.08.2010.

Preso atto che la signora Froner Agnese, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Associato Degaudenz – Dal Rì e dall'Avvocato Romina Targa, ha presentato ricorso in data 02.05.2014, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per l'annullamento del provvedimento in parola, previa sospensiva.

Valutata la fondatezza delle ragioni dell'Amministrazione e quindi ritenuto necessario e doveroso resistere, nella persona del Presidente, innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro il giudizio promosso dalla signora Froner Agnese in data 02.05.2014.

Atteso che, giusta la menzionata deliberazione n. 201/2013, il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale è autorizzato a conferire l'incarico di rappresentare e difendere la Comunità Alta Valsugana e Bersntol innanzi al T.R.G.A. di Trento all'avv. Attilio Carta, C.F. CRTTTL59A03F132T – P.I. 01193310222, con Studio Legale in Piazza Garibaldi n. 13 – 38057 Pergine Valsugana.

Atteso che il preventivo di parcella dell'avv. Attilio Carta, è pari ad € 550,00.= omnicomprensivo, giusta deliberazione n. 95/2013.

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il bilancio di previsione esercizio 2014 approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 41 dd. 09 dicembre 2013 dichiarata immediatamente esecutiva;
- lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esequibile per consentire l'affido in tempo utile dell'incarico al suddetto legale al fine di tutelare le ragioni dell'Ente.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Daniela Roner, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data \_\_\_\_\_ esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE  
- dott.ssa Daniela Roner -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data \_\_\_\_\_ esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del ricorso dd. 02.05.2014 presentato al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento dalla signora Froner Agnese avverso la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 488 dd. 06.03.2014;
2. di resistere e di autorizzare il Presidente pro-tempore a costituirsi in giudizio in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro il menzionato ricorso, autorizzandolo a rilasciare la necessaria procura speciale alle liti;
3. di affidare la rappresentanza e la difesa della Comunità all'avv. Attilio Carta, C.F. CRTTTL59A03F132T – P.I. 01193310222, con studio in Piazza Garibaldi n. 13 – 38057 Pergine;
4. di impegnare l'importo di € 550,00.=, relativo all'incarico di cui al precedente punto 3, all'Intervento 3 (capitolo 1245) Titolo I – Funzione I – Servizio 2 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale importo è ricompreso nell'ambito delle somme autorizzate con la deliberazione n. 201/2013;
5. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione alla Giunta, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DR/Ic